

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 3 febbraio 1998, n. 9.

Determinazione dei limiti di giacenza, previsti dall'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a cui sono subordinati i pagamenti a carico del bilancio statale a favore degli Enti obbligati a tenere le proprie disponibilità liquide nei conti della Tesoreria statale.

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Segretariato generale*

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alle regioni e alle province autonome

Alle province e ai comuni di grande dimensione

Alle università statali

Agli enti di ricerca

Agli altri enti assoggettati alla Tesoreria unica

*Ai tesorieri e ai cassieri degli enti assoggettati
alla Tesoreria unica*

*Alle ragionerie centrali presso le amministra-
zioni centrali dello Stato*

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

*All'amministrazione centrale della Banca d'Italia -
Servizio rapporti col Tesoro*

L'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha profondamente innovato, rispetto al 1997, le modalità di accreditamento dei fondi provenienti dal bilancio statale.

Prima di soffermarsi sulle innovazioni introdotte appare opportuno sottolineare che, dal 1° gennaio 1998, non hanno più alcun effetto (salvo quanto verrà di seguito chiarito) le disposizioni recate dall'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che sostanzialmente subordinavano i pagamenti a carico del bilancio statale, nei confronti degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nella Tesoreria statale, al preventivo accertamento della riduzione delle liquidità sui conti di tesoreria al di sotto del 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997.

Le nuove modalità prevedono, in particolare, che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, nei confronti dei soggetti sopra citati, vengano effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza da determinare, nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza, per le varie categorie di enti.

Per i soli enti locali è previsto, altresì, che il nuovo sistema di pagamenti si applica esclusivamente alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Per gli altri enti locali (province e comuni di più ridotta fascia demografica e comunità montane sog-

gette al sistema di Tesoreria unica) sono state invece prorogate — dal comma 2 del richiamato art. 47 — le disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nei loro confronti, pertanto, continuano ad applicarsi le comunicazioni del Ministero dell'interno ed i controlli preventivi sulla giacenza (riduzione sotto il 20 per cento della liquidità esistente all'inizio di ciascuno degli anni 1998/2000) che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono tenute ad effettuare prima di procedere all'accreditamento di fondi nella contabilità speciale intestata al singolo ente locale.

In applicazione dell'art. 47, comma 1, della legge n. 449/1997 è stato emanato, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1998, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 29380 del 16 gennaio 1998, con il quale sono stati determinati i limiti di giacenza delle liquidità nei conti della Tesoreria statale; limiti che costituiscono i presupposti perché possa essere disposto un pagamento, in conto competenza o in conto residui, a carico del bilancio statale a favore di uno degli enti interessati.

Per ragioni di semplificazione e di operatività del nuovo sistema di pagamenti i limiti sono stati, al momento, stabiliti esclusivamente per gli enti assoggettati al sistema di Tesoreria unica.

Ciò premesso e al fine di conseguire uniformità di comportamenti da parte dei soggetti destinatari dell'art. 47, comma 1, della legge n. 449/1997, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti sui contenuti di ciascuno dei 6 articoli che compongono il decreto ministeriale n. 29380.

Art. 1.

Regioni e province autonome

L'articolo determina nella misura del 14 per cento il limite di giacenza per le regioni e le province autonome.

Il limite di giacenza, che è commisurato alle sole assegnazioni in conto competenza 1998 da attribuire ad ogni singolo ente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli di bilancio individuati nel comma 2, deve essere verificato con riferimento ai conti di Tesoreria che vengono alimentati dai pagamenti disposti a valere sui richiamati capitoli.

In particolare, l'obbligo del rispetto del limite di giacenza è limitato al predetto Ministero e ai pagamenti da questo disposti sui citati capitoli e il raggiungimento di tale limite viene accertato solo per i conti di tesoreria su cui affluiscono i pagamenti in parola.

Conseguentemente, i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali diverse dal Tesoro non sono soggetti ad alcun vincolo, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti del Tesoro disposti a valere su capitoli diversi da quelli individuati nel comma 2.

Art. 2.

Province e comuni di grande dimensione

Per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti sono previsti due limiti di giacenza: del 14 e del 18 per cento.

Il limite di giacenza stabilito per singolo ente (e riportato nella tabella allegata al decreto) è calcolato sulle assegnazioni in conto competenza 1998 da attribuire dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli di bilancio nn. 1601, 1602, 1603 e 7232.

L'obbligo del rispetto del limite incombe solo sul predetto Ministero e riguarda esclusivamente i pagamenti disposti sui richiamati capitoli.

Conseguentemente, i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali diverse dall'Interno non sono soggetti ad alcun vincolo, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti dell'Interno effettuati a valere su capitoli diversi dai 4 sopra richiamati.

Art. 3.

Università statali

In assenza dei dati concernenti le assegnazioni di competenza da attribuire per il 1998, il limite di giacenza del 14 per cento per le università statali è calcolato sulle assegnazioni attribuite per il 1997 a ciascuna università a valere sugli otto capitoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individuati nel comma 2 dell'articolo in esame.

L'obbligo del rispetto del limite di giacenza riguarda esclusivamente il predetto Ministero ed è limitato ai soli pagamenti effettuati sul capitolo n. 1263 che, peraltro, possono essere di volta in volta disposti in misura non superiore al 25 per cento dell'assegnazione attribuita per il 1997 ad ogni Università sullo stesso capitolo n. 1263.

È inoltre previsto un limite complessivo ai pagamenti che il Ministero può effettuare nel 1998 e tale limite è commisurato, per ciascuna Università, all'importo differenziale tra il fabbisogno programmato per lo stesso 1998 — da determinare ai sensi del comma 1 dell'art. 51 della legge n. 449/1997 — ed il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1997.

Per le nuove Università il limite di giacenza del 14 per cento è calcolato sulle assegnazioni provvisorie in conto competenza 1998 da attribuire sui capitoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che compongono le unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 e si applica sempre sui soli pagamenti disposti sul capitolo n. 1263.

Conclusivamente, non sono soggetti ad alcun vincolo di giacenza i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali diverse dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti che quest'ultimo Ministero effettua a valere su capitoli diversi dal capitolo n. 1263.

Art. 4.

Grandi enti di ricerca

Il limite di giacenza del 14 per cento stabilito per i grandi enti di ricerca è commisurato alle assegnazioni in conto competenza 1998 da attribuire ad ogni singolo ente, dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (per l'ENEA) a valere sui capitoli di bilancio individuati nel comma 2 dell'articolo in esame.

L'obbligo del rispetto del limite interessa esclusivamente i predetti Ministeri e riguarda i soli pagamenti disposti sui richiamati capitoli. Detti pagamenti, peraltro, possono essere di volta in volta effettuati in misura non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza 1998 assunte a base di riferimento per il calcolo del limite di giacenza.

Conseguentemente, i pagamenti effettuati dalle amministrazioni centrali diverse dai due predetti Ministeri non sono soggetti ad alcun vincolo, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti che i due Ministeri dispongono su capitoli diversi da quelli sopracitati.

Come per le Università, anche per i grandi enti di ricerca è previsto un limite complessivo ai pagamenti che i due Ministeri possono effettuare nel 1998 nei confronti del singolo ente vigilato e tale limite è commisurato all'importo differenziale tra il fabbisogno programmato per lo stesso 1998 — da determinare ai sensi del comma 2 dell'art. 51 della legge n. 449/1997 — ed il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1997.

Art. 5.

Altri enti

Per gli enti diversi da quelli individuati negli articoli 1, 2, 3 e 4 e assoggettati al sistema di Tesoreria unica il limite di giacenza del 14 per cento è commisurato alle assegnazioni in conto competenza 1998 da attribuire dal Ministero vigilante ad ogni singolo ente a valere sui capitoli di bilancio amministrati dallo stesso Ministero ovvero, in mancanza di tali dati, alle assegnazioni attribuite in conto competenza 1997.

Ove per uno stesso ente siano previste quali amministrazioni vigilanti sia il Ministero di settore che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'obbligo del rispetto del limite di giacenza deve intendersi riferito solo all'amministrazione di settore e solo ai pagamenti da questa disposti a favore dell'ente interessato.

Conseguentemente, i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali diverse dal Ministero vigilante non sono soggetti ad alcun vincolo, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti dell'amministrazione vigilante nei confronti di un ente destinatario di assegnazioni in conto competenza non superiori complessivamente a 20 miliardi.

L'articolo prevede, inoltre, che i pagamenti del Ministero vigilante vengano disposti, al raggiungimento del limite di giacenza, in misura di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza assunte a base di riferimento per il suddetto limite.

Con il comma 4 dell'articolo viene infine precisato che tra i soggetti destinatari non vanno compresi gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 in quanto a tali enti - pur assoggettati al sistema di Tesoreria unica - si applicano le specifiche disposizioni recate dall'art. 47, comma 2, della legge n. 449/1997.

Art. 6.

Disposizioni generali

L'articolo reca disposizioni valide per tutti gli enti destinatari del decreto.

Relativamente alle somme a disposizione di giustizia (per pignoramenti e sequestri) il comma 1 chiarisce che tra le disponibilità liquide non vanno considerate tali somme, atteso che le stesse non rientrano nella disponibilità dell'Ente.

Ciò comporta, di fatto, che l'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza potrà effettuare i pagamenti subordinati al limite quando la giacenza dell'ente sarà inferiore all'importo risultante dall'applicazione del limite di giacenza maggiorato delle somme a disposizione di giustizia comunicate dal tesoriere dell'ente.

Il comma 2 chiarisce che le disponibilità liquide sono comprensive delle somme vincolate, in ragione del fatto che l'art. 47, comma 1, della legge n. 449/1997 è espressamente finalizzato a ridurre le giacenze degli enti e, proprio in virtù di tale finalizzazione, non prevede alcuna esclusione all'interno della giacenza rilevata dall'amministrazione centrale.

Poiché vengono considerate tutte le liquidità — quelle libere e quelle con vincolo di destinazione — è apparso necessario, al fine di non paralizzare la gestione degli enti e in armonia con le finalità sottese al richiamato art. 47, prevedere che gli enti utilizzino per le spese correnti anche le somme vincolate.

Onde consentire la ricostituzione delle somme vincolate e, quindi, per non compromettere il conseguimento degli obiettivi cui dette somme sono destinate, è previsto che l'utilizzo delle somme vincolate avvenga nei limiti delle assegnazioni di competenza prive di vincoli comunicate per il 1998 al singolo ente da qualsiasi

amministrazione centrale (vigilante e non) e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Tali assegnazioni rappresentano un credito certo per cui costituiscono una idonea salvaguardia per la ricostituzione delle somme vincolate che si rendesse necessario utilizzare.

Per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti è previsto che le somme vincolate vengano utilizzate anche nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 1997 per la parte, naturalmente, che non sia stata già posta a salvaguardia delle somme utilizzate nel corso del 1997.

Nell'individuare ai commi 3 e 4 gli ulteriori pagamenti non soggetti a vincolo (per servizi resi, per funzioni delegate, per contributi previdenziali e assistenziali e per acquisto di beni e servizi), il richiamato art. 6 prevede inoltre, al comma 5, che possono essere autorizzate dal Tesoro, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, deroghe al rispetto di tale limite.

La previsione delle deroghe risponde alla necessità di temperare, ove ricorrano motivate esigenze, gli effetti che possono derivare da un sistema di pagamenti eccessivamente rigido.

A titolo meramente esemplificativo basti evidenziare che, pur esistendo una liquidità superiore al limite di giacenza, l'ente potrebbe trovarsi nella necessità di disporre di una maggiore liquidità per fronteggiare un rilevante pagamento non frazionabile (rate di ammortamento mutui, stipendi, ecc.).

È pertanto opportuno che, in considerazione dei tempi necessari per perfezionare il pagamento in deroga, l'ente interessato programmi per tempo le proprie esigenze finanziarie e attivi la procedura di deroga con un congruo anticipo.

Si richiama infine, l'attenzione di tutte le amministrazioni centrali tenute al rispetto del limite di giacenza sulla necessità di acquisire i dati sulle giacenze presso le coesistenti ragionerie centrali (comma 6).

Per fornire tali dati le ragionerie centrali, a loro volta, attiveranno la funzione «disponibilità dei conti» (codice di instradamento JCA). La funzione evidenzia, per il conto di tesoreria interessato, il valore assoluto all'inizio dell'anno e il valore assoluto alla data richiesta — che dovrà essere quella di un giorno lavorativo — nonché la variazione percentuale del saldo alla data richiesta rispetto alla situazione di inizio esercizio.

Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni ed enti interessati per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa sopra richiamata.

p. Il Ministro: GIARDA

98A0803